



Ministero delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

DIR.CENTRALE: CATASTO

Circolare del 27/01/1997 n. 15

Oggetto:

Applicazione del decreto legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito con legge 8 agosto 1996, n. 425. Circolare 19 luglio 1996, n. 189/T.

Sintesi:

Il tributo speciale di lire cinquantamila e' dovuto per le domande di volture sia del catasto dei fabbricati che di quello terreni anche se i beni in oggetto di volturazione sono siti nel medesimo comune e interessano entrambi i catasti - Le visure devono essere richieste di persona all'ufficio periferico del dipartimento del territorio e non tramite l'ufficio postale - Le planimetrie e gli elaborati planimetrici possono essere rilasciate in copia solo nell'ipotesi prevista dal punto 4 della tabella B richiamata dall'articolo 10 del decreto legge n. 323/1996.

Testo:

Sono pervenuti presso questa Direzione centrale vari quesiti connessi all'espletamento dei servizi catastali erogati ai cittadini in applicazione della norma legislativa richiamata all' oggetto.

Al riguardo si rammenta che la scrivente Direzione centrale ha emanato sull'argomento la circolare 19 luglio 1996, n. 189T, al fine di fornire un indirizzo unitario nell'applicazione delle norme innovative introdotte dal legislatore.

Si raccomanda pertanto una piu' attenta lettura delle suddette disposizioni, tenendo presente che, oltre agli elementi chiarificatori testuali presenti nella richiamata circolare, assumono rilevanza non secondaria le schede alla stessa allegate. Come gli Uffici periferici del Dipartimento hanno potuto constatare dette schede hanno una finalita' operativa che codifica le fattispecie in cui procedere alla riscossione dei tributi speciali, nell'ovvio rispetto della norma legislativa che ha definito per ogni singolo importo, l'ambito di applicazione.

Di seguito si riportano i quesiti proposti aventi rilevanza maggiore e le relative determinazioni.

1 - QUESITO

Domande di voltura promiscue connesse a un atto di trasferimento riguardante beni iscritti ai catasti terreni e fabbricati.

La norma regolante l'applicazione dell'importo del tributo speciale di lire 50.000 (cinquantamila) non e' una semplice riproposizione di quella gia' vigente, ma si configura come innovativa. La Tabella B allegata al decreto legge in oggetto prevede espressamente la seguente dizione "definizione ed introduzione delle volture (omissis) ai fini delle iscrizioni nei catasti e nell'anagrafe tributaria: (omissis) per ogni domanda di voltura". Di conseguenza non risultano piu' applicabili le disposizioni di cui all'art. 70, del regolamento approvato con R. decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.

E' da rilevare da subito che il previsto tributo speciale e' correlato alla domanda di volture ed e' indiscutibile che allo stato attuale devono essere compilate due distinte domande nel caso che l'atto contenga beni iscritti al catasto fabbricati e terreni. Le domande stesse sono sottoscritte dai soggetti obbligati alla presentazione i quali rispondono personalmente dei contenuti ivi riportati, come disciplinato dai paragrafi 2 e 4 dell'Istruzione per l'attuazione della legge 1 ottobre 1969, n. 679, approvata con decreto ministeriale 5 novembre 1969.

Specificatamente la norma prevede che il tributo e' richiesto per la definizione e introduzione delle volture e tali attivita' si espletano come e' noto fin dall'accettazione, momento in cui si procede alla verifica sommaria della documentazione che il contribuente presenta all'ufficio periferico del dipartimento. Tale indirizzo peraltro e' gia' stato rappresentato nella risoluzione 252T del 19 novembre 1996, prot. n. CI/3005.

Nel caso che il soggetto obbligato ometta il pagamento degli importi dovuti con la presentazione della domanda di volture, si procede all'esazione coattiva, tramite il Concessionario del servizio di riscossione tributi, secondo quanto disciplinato dal paragrafo 36, lettera c, dell'Istruzione per l'attuazione della legge 1 ottobre 1969, n. 679, approvata con D.M.F. 5 novembre 1969.

2 - QUESITO

Richiesta di visure a stampa/fotocopia non certificate a mezzo posta.

Il foglio che attualmente viene rilasciato, allorché è richiesta la visura degli atti catastali, è equiparato all'estrazione di note ed appunti che precedentemente alla predisposizione degli atti meccanizzati usualmente era operata e verificata "de visu" dal soggetto interessato alla ispezione degli atti catastali. È indubbio che il rilascio del foglio a stampa velocizza le suddette attività di visura e consente di effettuare a favore dei richiedenti un servizio di qualità superiore.

Per quanto concerne la richiesta della visura a mezzo posta, è da sottolineare in primo luogo come la stessa comporti un aggravio degli adempimenti a carico dell'ufficio, quali: la protocollazione della richiesta pervenuta, il riscontro della regolarità dei versamenti erogati dal richiedente, la verifica delle informazioni presenti nelle distinte dei versamenti con quelle riportate negli estratti conto dell'ente postale, la elaborazione di note richiedenti gli eventuali versamenti integrativi e di riscontro di quanto comunicato. Inoltre è da rilevare che ai sensi delle vigenti norme qualsiasi richiesta, debitamente sottoscritta dai soggetti interessati, non effettuata nell'interesse dello Stato, come il rilascio di copia degli atti in possesso della P.A. e quindi anche dei documenti catastali, comporta l'applicazione delle norme che regolano la disciplina dell'imposta di bollo.

Dalle considerazioni suesposte deriva quindi l'inopportunità e l'impossibilità allo stato attuale di consentire la richiesta di visure attraverso il servizio postale, dovendo la questione essere organicamente disciplinata, mediante una specifica norma legislativa.

Si rammenta che attualmente sono state regolamentate dal legislatore le modalità di rilascio della certificazione tramite il servizio postale, secondo quanto stabilito dall'articolo 13, della legge 1 ottobre 1969, n. 679, e dal decreto ministeriale 5 novembre 1969, disciplinante la stessa materia. Pertanto tutte le richieste di visura per posta possono essere ricondotte, previo assenso del richiedente, alle norme già previste per la certificazione.

Si sottolinea peraltro che allo stato attuale possono essere effettuate visure su tutto il territorio nazionale da un qualunque ufficio catastale. Inoltre è da rilevare che sono già allo studio tecnologie innovative che permetteranno, tramite sportelli remoti self-service, la consultazione degli atti catastali e che è di imminente prossima adozione il regolamento disciplinante il rapporto catasto-comuni secondo il dettato normativo di cui all'articolo 9, comma 12, della legge 26 febbraio 1994, n. 133, di conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557. Detti sviluppi consentiranno di moltiplicare gli sportelli catastali in tutto il territorio nazionale, di effettuare un servizio qualitativamente migliore al cittadino e di rendere quasi superflua l'esigenza della disciplina della visura catastale tramite il servizio postale.

3 - QUESITO

Rilascio di planimetrie mediante stampa o fotocopia in esenzione dai tributi e dall'imposta di bollo, nei modi previsti per le visure.

Come è noto la visura mediante stampa, a norma di legge, è ammessa per la documentazione costituente la base informativa pubblica del catasto compresa la mappa catastale, mentre la planimetria è un elaborato grafico di ausilio all'attività tecnica connessa all'attribuzione del classamento e non costituisce elemento di cui è consentita la pubblica consultazione.

Peraltro si rileva che il rilascio delle planimetrie è specificatamente disciplinato dal punto 4 della tabella B allegata al decreto legge in oggetto, al di fuori delle fattispecie previste per la visura a stampa richiamate al punto 1, della medesima tabella.

Le Direzioni compartimentali del territorio sono invitate a comunicare quanto rappresentato agli uffici periferici interessati.